

# CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXII N. 58

## PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MATTEOLI, RAUTI, SERVELLO, ABBATANGELO, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, CARADONNA, COLUCCI GAETANO, DEL DONNO, FINI, FRANCHI, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MANNA, MASSANO, MARTINAT, MENNITTI, MITOLO, NANIA, PARIGI, PARLATO, PAZZAGLIA, PELLE-GATTA, POLI BORTONE, RALLO, RUBINACCI, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, VALENSISE**

*Presentata il 24 luglio 1990*

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sugli enti preposti alla gestione dell'acqua e degli acquedotti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il nostro Paese può contare su una piovosità annua di oltre 1000 millimetri, mentre l'Europa nel suo insieme non raggiunge di media 650 millimetri, e gli altri continenti non vanno al di là di 720 millimetri. La valle Padana possiede la falda acquifera più estesa del continente. Ebbene, nonostante codesta situazione favorevole, importiamo acqua dall'estero ed il problema della distribuzione delle risorse idriche in Italia va assumendo toni preoccupanti specie alla luce dei gravissimi fatti che sono

accaduti a Napoli, Rovigo, Agrigento, Imperia. Quella che oggi viene chiamata « emergenza idrica » in realtà non è altro che l'aspetto, acutizzato da una particolare congiuntura sfavorevole, di uno dei più grandi problemi connessi con l'accelerazione nelle modifiche della società contemporanea conseguenti all'accentuato e generalizzato sviluppo sociale ed economico.

In questi giorni il Parlamento è chiamato a dibattere un disegno di legge che mira a stanziare considerevoli risorse fi-

nanziarie a favore di iniziative volte alla realizzazione di sistemi acquedottistici di valore strategico. Non è più sufficiente, a nostro avviso, stanziare miliardi che poi verranno gestiti dalle regioni che non sono capaci, nella stragrande maggioranza dei casi, di elaborare progetti, e di informare sullo stato dei lavori. Molte regioni hanno avuto, anche negli anni scorsi, finanziamenti, senza però realizzare quanto necessitava. Il caso più significativo riguarda la regione Calabria, che ha avuto, sin dal 1987, dei fondi per fare acquedotti. Non ha fatto niente ed ora in clima di emergenza chiede di appaltare i lavori a trattativa privata.

Inoltre, più volte si sono indicate le conseguenze negative che derivano da una gestione eccessivamente parcellizzata, suddivisa non solo secondo un criterio di territorialità, che anzi potrebbe, se ben pianificato, assicurare una maggiore efficacia ed incisività nelle varie zone del territorio, ma vede una incredibile frantumazione delle competenze che inevitabilmente finiscono per accavallarsi in maniera del tutto disorganica. Il ciclo naturale delle acque, per essere tutelato in ogni sua fase (raccolta, conservazione, distribuzione, depurazione, riconversione e, soprattutto, tutela della qualità dell'acqua), deve essere pianificato in modo unitario e teso allo sfruttamento coordinato delle sinergie.

Per questi motivi, il gruppo del MSI ha ritenuto opportuno presentare questa

proposta per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta, in quanto, date le molteplici implicazioni del problema, si considera necessario accertare in primo luogo quanti e quali siano gli enti preposti alla gestione delle risorse idriche e secondariamente a quanto ammontano gli oneri finanziari derivanti da una gestione parcellizzata, onde poter valutare la sua incidenza sull'effettivo costo dell'acqua. Insomma è indispensabile accertare come sono stati localmente impegnati gli stanziamenti erogati, tenendo conto che la legge 25 maggio 1978, n. 229, ha disposto un intervento di oltre venti miliardi di lire per l'acquedotto pugliese e oltre 16 miliardi di lire per quello siciliano, tanto per citare i più significativi.

La Commissione avrà anche il compito di verificare quale percentuale delle entrate sia poi destinata al miglioramento del sistema di gestione delle risorse idriche; così come si rende necessario valutare quale sia, da un lato, la consistenza delle risorse idriche, e dall'altro quali siano le esigenze secondo le necessità dei diversi agglomerati urbani e rurali, specie in riferimento ai grandi bacini di utenza.

Affidiamo quindi alla sensibilità di quest'Aula l'approvazione della proposta per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta, il cui lavoro appare indispensabile per poter procedere al riordino di una materia di così vitale importanza, qual è l'acqua.

## PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

## ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta composta da 12 deputati nominati dal Presidente della Camera, su designazione dei presidenti dei gruppi parlamentari, proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun gruppo.

## ART. 2.

1. Il presidente della Commissione, nominato dal Presidente della Camera dei deputati, è scelto tra parlamentari che abbiano un'anzianità di almeno due legislature.

## ART. 3.

1. La Commissione d'inchiesta ha il compito di accertare:

a) quale è stata l'attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti disposto con legge 4 febbraio 1963, n. 129, prorogata di due anni con legge 1° luglio 1966, n. 506, e relative norme delegate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090;

b) a quanto ammonta l'onere sostenuto dallo Stato e dagli enti locali interessati dalla data di entrata in vigore del piano regolatore degli acquedotti, e come sono stati localmente impiegati gli stanziamenti erogati, ivi compresi quelli previsti dalla legge 25 maggio 1978, n. 229;

c) quali siano le responsabilità dei dirigenti dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, al quale, con legge 26 gennaio 1987, n. 11, sono stati assegnati dallo Stato 150 miliardi di lire per il ripianamento di perdite di bilancio;

d) a chi risalga la responsabilità per cui:

1) lavori per l'ammontare di lire 45 miliardi in Calabria attendono da oltre un anno di essere appaltati;

2) lavori per l'ammontare di lire 1.660 miliardi in Sicilia, già appaltati per la canalizzazione di sei dighe, sono bloccati da mesi;

e) quale efficacia ha avuto il vincolo delle risorse idriche della Sicilia disposto con decreto ministeriale 15 gennaio 1977; se sia ancora totalmente o parzialmente in vigore, e quante di queste risorse siano state indebitamente o meno sottratte al vincolo;

f) da quali interessi sia derivata, e sia attualmente protetta, la parcellizzazione degli 11.500 enti che in Italia gestiscono gli acquedotti e quale sia l'efficienza degli stessi;

g) quali sono le possibilità di accorpate, fondere, unificare o associare gli enti che gestiscono gli acquedotti nell'ambito di una autorità regionale, unica responsabile della organicità di un servizio che comprenda l'estrazione, la depurazione, la distribuzione, lo scarico e le possibilità di riutilizzazione dell'acqua.

#### ART. 4.

1. Nello svolgimento dell'inchiesta la Commissione procede con gli stessi poteri e limitazioni dall'autorità giudiziaria. A tale effetto ha il potere di:

a) ordinare l'esibizione e il sequestro di atti, documenti o cose, nonché la perquisizione personale e domiciliare;

b) ordinare l'ispezione di luoghi o di cose;

c) ordinare la perizia quando l'indagine richieda cognizioni tecniche specialistiche;

d) convocare ed esaminare le persone che ritiene a conoscenza di fatti e di notizie utili ai fini dell'inchiesta e procedere ai necessari confronti.

ART. 5.

1. Per quanto concerne l'eccezione del segreto professionale e di ufficio, si applicano gli articoli 200 e 201 del codice di procedura penale.

2. Per quanto concerne l'eccezione del segreto di Stato, si applica la procedura di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

ART. 6.

1. Le persone che la Commissione d'inchiesta intende ascoltare, di norma sono convocate per iscritto. Ammonite della importanza morale dell'atto e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza, sono invitate a pronunciare la formula: « Giuro di dire la verità e nient'altro che la verità » e vengono esaminate separatamente.

2. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, può deliberare di procedere a confronti.

3. Se la persona convocata, senza un legittimo impedimento, non si presenta nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati, il presidente della Commissione, o chi ne fa le veci, ne ordina l'accompagnamento a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria.

ART. 7.

1. Può essere intesa la persona imputata o indiziata in un procedimento penale, civile, militare o amministrativo, pendente per gli stessi fatti sui quali la Commissione svolge l'inchiesta.

2. Le dichiarazioni rese dalle persone convocate, come gli atti o i documenti o le cose da esse esibite, una volta acquisiti dalla Commissione, non possono essere

usati a carico della persona stessa in procedimenti penali, civili, amministrativi o militari instaurati nei loro confronti per i medesimi fatti sui quali la Commissione svolge l'inchiesta.

ART. 8.

1. Quando è necessario acquisire atti, documenti o cose pertinenti alla materia dell'inchiesta, il presidente, su deliberazione della Commissione, ne ordina la esibizione e, se questa viene rifiutata, il sequestro. Alla esecuzione del sequestro o della perquisizione può delegare un ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Nel procedere alle relative operazioni, l'ufficiale di polizia giudiziaria non può aprire carte o documenti sigillati o comunque chiusi, e deve rimmetterli alla Commissione senza prendere comunque conoscenza del loro contenuto.

ART. 9.

1. Quando per la stessa materia su cui si svolge l'inchiesta parlamentare è aperto procedimento penale, anche militare, la Commissione, su deliberazione presa a maggioranza dai componenti, può chiedere all'autorità giudiziaria notizie, atti, documenti acquisiti anche nel corso di indagini istruttorie. L'autorità giudiziaria fornisce i documenti in copia.

2. Nel caso di una contemporanea inchiesta amministrativa la Commissione può chiedere la copia degli atti e, sentita la competente autorità amministrativa, ha facoltà di domandare la sospensione del procedimento in corso sino alla conclusione dell'inchiesta parlamentare.

ART. 10.

1. La Commissione d'inchiesta è convocata per la propria costituzione dal Presidente della Camera e, con voto limitato ed a maggioranza relativa, elegge fra i propri componenti un vicepresidente ed

un segretario che, con il presidente, formano l'ufficio di presidenza.

ART. 11.

1. Il componente della Commissione che ritiene d'essere interessato alla materia dell'inchiesta, direttamente ovvero per rapporti di parentela, per motivi d'ufficio o perché sta per essere inteso come interessato sui fatti su cui indaga la Commissione o perché ne ha avuto notizia o è stato parte o escluso in precedente inchiesta analoga o connessa, ha l'obbligo di farlo presente alla Commissione che, a maggioranza dei propri componenti, delibera sull'esistenza dell'incompatibilità.

2. Il componente di cui è accertata l'incompatibilità viene sostituito, ai sensi dell'articolo 1.

ART. 12.

1. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

2. Per la elezione del vicepresidente e del segretario e per l'approvazione della relazione conclusiva è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.

4. I lavori della Commissione sono raccolti a verbale dagli stenografi, che possono avvalersi del sussidio di apparecchi di registrazione.

ART. 13.

1. Per i servizi di segreteria della Commissione dispone il Presidente della Camera.

ART. 14.

1. La Commissione, per motivi di consulenza o di collaborazione tecnica, può

deliberare di servirsi dell'opera di persone estranee al personale della Camera, rimettendo la scelta all'ufficio di presidenza della Commissione stessa.

ART. 15.

1. Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei suoi componenti di redigere la relazione.

2. Se nella conclusione dell'inchiesta non è raggiunta l'unanimità, possono essere presentate più relazioni.

3. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, delibera sulla pubblicazione dei verbali, delle sedute, del testo di quanto riferito dalle persone convocate, dei documenti e degli atti.